



Regione Lombardia

DECRETO N. 12483

Del 24/09/2026

Identificativo Atto n. 903

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

2021IT16RFPR010 – 2° PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE E CONCESSIONE DELLE RELATIVE AGEVOLAZIONI (D.D.U.O. 11 LUGLIO 2025 N. 9923) A VALERE SULLA MISURA «INVESTIMENTI – LINEA IMPRESA EFFICIENTE» IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 26 MAGGIO 2025 N. XII/4452 – PR FESR 2021-2027 – AZIONE 2.1.3. «SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E/O IMPIANTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE» – ID BANDO RLO12025046583 – CUP E48B22002220009

L'atto si compone di 16 pagine di cui
1 pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI E ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE E COOPERAZIONE

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il Regolamento (UE) n. 795/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 che ha approvato il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui, tra gli altri, al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione



Regione Lombardia

2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale);

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- la DGR 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la DGR 30 settembre 2024, n. XII/3116 "Preso d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024";
- la D.G.R. 16 marzo 2026, n. XII/5853 "Preso d'atto della II riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, nel quadro della revisione di medio termine di cui al Regolamento (UE) n. 2025/1914, come da Decisione di esecuzione CE C(2026)270 *final* del 4 marzo 2026";
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.), da ultimo aggiornato con il decreto n. 6936 del 26 maggio 2026;

VISTI:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività";
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con la DCR XII/42 del 20 giugno 2023;

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda S.p.A., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il "Fondo investimenti imprese" destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne



Regione Lombardia

la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede, nell'ambito dell'Asse 2 "Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza", obiettivo specifico 2.1 "Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra", l'azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese" che prevede interventi finalizzati ad accompagnare le imprese verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi, al fine di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti;

VISTI altresì in tema di aiuti di Stato:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare art. 1 (Campo di applicazione), art. 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), art. 3 (Aiuti de minimis), art. 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), art. 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. - di seguito GBER - (modificato dal Reg (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 e prorogato fino al 31 dicembre 2026) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 3 (Condizioni per l'esenzione), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo)
 - l'articolo 38 «Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse



Regione Lombardia

da quelle relative agli edifici» paragrafo 8;

- l'articolo 41 «Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento» paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura "Investimenti – Linea Green" con una dotazione finanziaria di € 65.000.000,00, a valere sull'incremento del "Fondo investimenti imprese" comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, a cui si aggiunge una quota complessiva di IVA di 572.000 euro;
 - individuato Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del "Fondo Investimenti imprese" e della misura "Investimenti – Linea Green";
- il d.d.g. 16 maggio 2023 n. 7238 che ha approvato la proposta tecnica ed economica relativa all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per la gestione dello strumento finanziario «Investimenti – Linea Green» di cui alla l.r. 17/2022 e alla D.G.R. 7595 del 15 dicembre 2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese», successivamente sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. in data 19 maggio 2023;
- la D.G.R. del 26 maggio 2025 n. XII/4452 che ha istituito la misura "Investimenti – Linea Impresa efficiente" a valere sull'azione 2.1.3 «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027 che ha, tra l'altro:
 - stabilito che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 43.232.662,12 (comprensiva dei costi di gestione) a valere sullo stanziamento disponibile di cui alla D.G.R. n. XI/7595 che ha approvato la misura "Investimenti – Linea Green";
 - individuato Finlombarda s.p.a. soggetto Gestore del Fondo e della misura, conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1060/2021 e s.m.i.;
 - previsto, a seguito dell'adozione della deliberazione stessa, la sottoscrizione con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, di apposito atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento per la gestione della misura "Investimenti – Linea Green";
 - stabilito che le agevolazioni sono concesse:
 - nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul



Regione Lombardia

Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare art. 1 (Campo di applicazione), art. 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), art. 3 (Aiuti de minimis), art. 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), art. 6 (Monitoraggio e comunicazione);

- nel rispetto dell'aiuto registrato con il n. SA.119050 e comunque del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e s.m.i. ed in particolare nell'alveo dell'articolo 38 «Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici» paragrafo 8, e dell'articolo 41 «Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento» paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8 nonchè nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 3 (Condizioni per l'esenzione), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
- il d.d.u.o. n. 9923 del 11 luglio 2025 che ha approvato l'Avviso "Investimenti – Linea Impresa efficiente" in attuazione della D.G.R. n. XII/4452, sopra citata;
- la D.G.R. del 23 febbraio 2026 n. XII/ 5775 che ha ridotto lo Strumento finanziario, denominato "Misura Investimenti – Linea Green" - Obiettivo Specifico 2.1, Azione 2.1.3, la dotazione dell'Avviso "Investimenti – Linea Impresa efficiente" di cui al d.d.u.o. 11 luglio 2025, n. 9923 e conseguentemente il "Fondo Investimenti imprese" istituito con la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17, per un importo di 15 milioni di euro;
- il d.d.u.o. n. 2950 del 6 marzo 2026 che ha modificato la dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 dell'Avviso "Investimenti Linea Impresa efficiente" di cui al d.d.u.o. n. 9923 del 11 luglio 2025, in € 28.232.662,12, comprensiva dei costi di gestione, in coerenza con quanto stabilito dalla sopra richiamata D.G.R. del 23 febbraio 2026 n. XII/5775, nonché la suddivisione della dotazione stessa;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che:

- con il decreto n. 7238/2023, sopra richiamato, si è provveduto ad approvare lo schema di Accordo di Finanziamento per la gestione dello Strumento finanziario, denominato "Misura Investimenti – Linea Green" - Obiettivo Specifico 2.1, Azione 2.1.3, successivamente sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda spa in data 19 maggio 2023;
- con il d.d.u.o. n. 15347 del 29 ottobre 2025 è stata approvata la proposta tecnica ed economica relativa all'atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda spa per la gestione dello strumento finanziario "Investimenti – Linea green" di cui alla l.r. 17/2022 e alle D.G.R. del 15 dicembre 2022, n. XI/7595 e del 26 maggio 2025, n. XII/4452 – PR FESR 2021-2027 – azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese", successivamente sottoscritto in data 10 novembre 2025;
- con il d.d.u.o. n. 9681 del 17 luglio 2026 è stata approvata la proposta di Il atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento per la gestione dello strumento finanziario, denominato Misura Investimenti – Linea Green, successivamente sottoscritto in data 29 luglio 2026;

VISTI, con riferimento alla dotazione della misura "Investimenti – Linea Green", al netto dei costi di gestione:

- il d.d.u.o. n. 10893 del 14 luglio 2023 con il quale si è provveduto a:
 - impegnare a favore del Gestore Finlombarda SpA l'importo di € 53.400.000,00, relativo alle annualità 2023, 2024 e 2025 e contestualmente liquidare euro 18.720.000,00;
 - demandare l'adozione dei successivi atti contabili per l'importo complessivo di € 9.000.000,00 a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023-2025;
- il d.d.u.o. n. 14765 del 2 ottobre 2023 che ha integrato, a seguito dell'approvazione della legge di assestamento del bilancio regionale 2023-2025, gli impegni assunti con il decreto 10893/2023 per la quota residua di €9.000.000,00, a copertura di tutta la dotazione finanziaria;
- la nota di liquidazione n. 7914 del 11 novembre 2025 con la quale sono stati trasferiti sul fondo Investimenti Imprese per la misura "Investimenti - Linea Impresa efficiente" attuativa dello strumento finanziario combinato misura "Investimenti - Linea green" euro 13.000.000,00;



Regione Lombardia

DATO ATTO che, con riferimento al regime di aiuto applicabile:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":
 - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);
 - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;
- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o



Regione Lombardia

non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del predetto Regolamento;

- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. art.1 par. 2 lettera c);
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis»; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestì di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.);
 - attestì di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 punto 23 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- nel rispetto dell'art. 38 (Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici) paragrafo 8, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del medesimo articolo sono ridotte del 50% in quanto sono determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva;
- nel rispetto dell'art. 41 «Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento» paragrafo 7 lett. a) l'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE)



Regione Lombardia

2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili; tale intensità, entro i limiti di cui al paragrafo 8, è aumentata di 5 punti percentuali per le piccole e medie imprese;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021, lo strumento, denominato "Misura Investimenti – Linea Green" è uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;

DATO ATTO che l'Avviso all'art. C.2 "Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse" prevede che l'agevolazione sia concessa mediante una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi e Servizi, e prevede inoltre una fase di istruttoria formale e, per le domande che la superano, una fase di valutazione tecnica;

DATO ATTO che:

- l'istruttoria è svolta da Finlombarda S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate agli artt. C.3.a "Modalità e tempi del procedimento", C.3.b. "Verifica di ammissibilità delle domande" e C.3.c "Valutazione delle domande" dell'Avviso di cui al decreto 9923/2025 e nell'Accordo di Finanziamento e s.m.i.;
- al termine della valutazione delle domande il soggetto gestore provvede a trasmettere al Responsabile del procedimento le risultanze al fine di procedere con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse;

PRECISATO che:

- le intensità delle agevolazioni di cui al presente provvedimento sono determinate in coerenza con quanto previsto all'art. B.1.c "Regime di aiuto", dell'Avviso;
- l'ammissibilità delle spese è verificata secondo l'art. B.2.a "Caratteristiche dei Progetti" c.2, lett. g), il quale prevede che la diagnosi energetica deve essere finalizzata ad individuare esclusivamente gli interventi o le soluzioni impiantistiche da implementare e oggetto del Progetto, che devono trovare puntuale riscontro negli investimenti e nelle relative voci di spesa previste all'art. B.3 comma 2 lettere da a) a g); nel caso in cui ci sia discordanza tra gli importi relativi a tali voci di spesa inseriti nella diagnosi energetica e quelli inseriti sulla



Regione Lombardia

piattaforma Bandi e Servizi in fase di domanda, si applicherà quanto ivi specificamente previsto;

- nell'ambito dell'attività di valutazione tecnica delle domande presentate, secondo quanto previsto al punto C.3.c "Valutazione delle domande", viene effettuata la verifica, pena la non ammissione, della coerenza del Progetto rispetto alle caratteristiche di cui all'art. B.2.a e rispetto alle spese ammissibili di cui all'art. B.3. e nel caso in cui vengano rilevate spese non ammissibili, il Gestore propone al Responsabile del procedimento la riduzione dell'investimento ammissibile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. C.3.e dell'Avviso, il responsabile del Procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori della proposta di Agevolazione concedibile, pervenuta da Finlombarda, approva con proprio provvedimento gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse all'Agevolazione;

VISTA la domanda di partecipazione presentata a valere sulla Misura "Investimenti – Linea Impresa efficiente" di cui al richiamato decreto 9923/2025 dall'impresa indicata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO dell'esito positivo dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica della domanda presentata dall'impresa di cui sopra, svolte dal soggetto gestore Finlombarda spa e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi e Servizi;

DATO ATTO che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare per l'impresa indicata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) presente nella piattaforma Bandi e Servizi;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'articolo 83, comma 3, lettera e), che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;
- gli articoli 91 e 92 che prevedono che, per i progetti con un valore



Regione Lombardia

dell'agevolazione superiore ai 150.000 euro deve essere acquisita l'informazione antimafia (art. 84.3) e decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta il soggetto concedente può procedere, anche in assenza dell'informazione antimafia, alla concessione dell'agevolazione sotto condizione risolutiva;

DATO ATTO che, in fase di adesione, l'impresa richiedente, a prescindere dal valore dell'agevolazione, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, nella domanda di agevolazione di essere in regola con la normativa antimafia vigente di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. e in particolare gli art. 8 e 9 che prevedono che il soggetto concedente è tenuto alla registrazione del regime di aiuto e dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro.

DATO ATTO che, ai sensi degli stessi art. 8 e 9 del decreto MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli uffici regionali competenti:

- hanno registrato la Misura Attuativa con ID Bando 106911 e CAR 32587;
- hanno assolto agli obblighi di registrazione dell'aiuto utilizzando il Registro Nazionale Aiuti, come da codice COR riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'allegato A "Elenco agevolazioni concesse – 2° Provvedimento" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente i dati identificativi dell'impresa per la quale il soggetto gestore ha svolto con esito positivo l'istruttoria formale e tecnica, la sede operativa oggetto dell'investimento, l'importo dell'agevolazione concessa con l'indicazione del regime applicato, l'eventuale esito delle verifiche antimafia e il COR;

RITENUTO di:

- approvare l'allegato A "Elenco agevolazioni concesse – 2° Provvedimento", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'indicazione delle agevolazioni a valere sulla dotazione del "Fondo investimenti imprese" istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17, destinata alla Misura "Investimenti - Linea Impresa efficiente" come stabilito dalla D.G.R. del 26 maggio 2025 n. XII/4452;
- concedere l'agevolazione indicata nell'Allegato A, parte integrante e



Regione Lombardia

sostanziale del presente provvedimento, all'impresa per la quale tale agevolazione risulta inferiore a € 150.000,00;

DATO ATTO che l'art D.1.a. "Obblighi generali dei soggetti beneficiari" al comma 1 prevede, tra l'altro:

- alla lettera b), che il Soggetto beneficiario dovrà procedere all'invio della richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento entro 18 (diciotto) mesi dalla Data di notifica al Soggetto beneficiario stesso del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. C.4.b comma 5, salvo eventuale proroga;
- alla lettera d), che il Soggetto beneficiario dovrà realizzare il Progetto per almeno il 60% dell'importo delle spese complessive ammesse con il presente decreto di concessione, nella Sede operativa lombarda dichiarata, ai sensi dell'art. A.3 comma 1 lettera b);

VISTA la D.G.R. 6 luglio 2026, n. XII/6412 (XI provvedimento organizzativo 2026) che aggiorna l'assetto organizzativo e assegna gli incarichi delle strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico, attribuendo al Dirigente dell'Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria e Commercio» la responsabilità del Programma FESR 2021- 2027 per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico;

RICHIAMATO il decreto n. 6957 del 26 maggio 2026 con il quale il Responsabile del PR FESR 2021-2027 per la Direzione generale Sviluppo Economico ha delegato al Dirigente pro-tempore della Unità organizzativa «Sostegno agli investimenti e all'innovazione delle imprese e cooperazione» la responsabilità dell'iniziativa «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o degli impianti produttivi delle imprese - Misura «Linea Impresa efficiente» per l'azione 2.1.3 «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027 delle attività relative ad approvazione del bando, selezione e concessione;

ATTESTATO che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma Bandi e Servizi e nella sezione "PR Lombardia FESR 2021-2027" del sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>);



Regione Lombardia

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto oltre i termini procedurali previsti dall'art. C.3.a comma 2 dell'Avviso per i necessari approfondimenti istruttori;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il CUP della misura "Investimenti – Linea Impresa efficiente" Azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» – PR FESR 2021-2027 è: E48B22002220009;

VISTE:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. Di prendere atto dell'esito positivo dell'istruttoria formale e tecnica effettuate dal soggetto gestore Finlombarda spa e trasmesse attraverso la piattaforma Bandi e servizi, riferite all'impresa indicata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato A "Elenco agevolazioni concesse – 2° Provvedimento", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'indicazione delle agevolazioni a valere sulla dotazione del "Fondo investimenti imprese" istituito con legge 8 agosto 2022, n. 17, destinata alla Misura "Investimenti - Linea Impresa efficiente" come stabilito dalla D.G.R. del 26 maggio 2025 n. XII/4452.
3. Di concedere l'agevolazione indicata nell'Allegato A, parte integrante e



Regione Lombardia

sostanziale del presente provvedimento, all'impresa per la quale tale agevolazione risulta inferiore a € 150.000,00.

4. Di dare atto che l'art D.1.a. "Obblighi generali dei soggetti beneficiari" al comma 1 prevede, tra l'altro:
 - alla lettera b), che il Soggetto beneficiario dovrà procedere all'invio della richiesta di erogazione del Contributo e del saldo del Finanziamento entro 18 (diciotto) mesi dalla Data di notifica al Soggetto beneficiario stesso del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. C.4.b comma 5, salvo eventuale proroga;
 - alla lettera d), che il Soggetto beneficiario dovrà realizzare il Progetto per almeno il 60% dell'importo delle spese complessive ammesse con il decreto di concessione, nella Sede operativa lombarda dichiarata ai sensi dell'art. A.3 comma 1 lettera b).
5. Di considerare il beneficio accettato dal soggetto beneficiario della misura indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento.
6. Di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma Bandi e Servizi e nella sezione "PR Lombardia FESR 2021-2027" del sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (<https://www.ue.regione.lombardia.it>).
8. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda, al soggetto beneficiario e al soggetto finanziatore attraverso la piattaforma Bandi e Servizi per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
MARIA CARLA AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Misura "Investimenti - Linea Impresa efficiente"

Allegato A "Elenco agevolazioni concesse - 2° Provvedimento"

ID progetto	Denominazione	P.IVA	Dimensione di impresa	Indirizzo Sede Operativa	Comune Sede Operativa	Provincia Sede Operativa	Dettaglio per Regime di aiuto	Investimento presentato Euro	Totale Investimento ammesso Euro	Importo Finanziamento Euro	Importo garantito Euro (70% Finanziamento)	Accantonamento al Fondo di Garanzia Euro (22,5% Finanziamento)	Aiuto concesso			Altre risorse del Beneficiario Euro	Antimafia		COR
													Aiuto in ESL corrispondente al rilascio Garanzia Euro	Contributo in conto capitale Euro	Totale Aiuto Euro		Prot. richiesta	Data nulla osta	
7974351	MACPI S.P.A. PRESSING DIVISION	01517470983	Media impresa	Via Piantada 9/D	Palazzolo sull'Oglio	BS	Importo complessivo	285.000,00€	285.000,00€	190.340,00€	133.238,00€	42.826,50€	9.401,06€	94.660,00€	104.061,06€	- €	n.a.	n.a.	26279568
							di cui: in GBER art. 38	88.500,00€	88.500,00€	75.225,00€	52.857,50€	16.025,63€	3.391,48€	13.275,00€	16.686,48€				
							in GBER art. 41	161.300,00€	161.300,00€	88.715,00€	62.100,50€	19.960,88€	4.631,37€	72.585,00€	77.216,37€				
							in De Minimis	35.200,00€	35.200,00€	26.400,00€	18.480,00€	5.940,00€	1.378,21	8.800,00	10.178,21				
TOTALE								285.000,00€	285.000,00€	190.340,00€	133.238,00€	42.826,50€	9.401,06€	94.660,00€	104.061,06€	- €			